



Giunta Regionale della Campania

Accordo tra la Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente pro-tempore On. Vincenzo De Luca, domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli – Via Santa Lucia 81.

E

L'Università (CF.....) con sede in
..... Via..... rappresentata
dal Magnifico Rettore Prof.

di seguito denominata Università

Premesso che

- a) la Regione Campania nel prendere atto della carenza di medici specialisti nelle diverse discipline, carenza che si è acuita nel periodo emergenziale da COVID 19, nonché dell'esistenza presso le Aziende sanitarie della Campania di graduatorie concorsuali e dell'attivazione di molteplici procedure concorsuali che vedono la partecipazione, nel profilo professionale di "Dirigente Medico", anche di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione;
- b) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii, dispone che
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensioni previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. La risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti

nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
 - nel periodo in cui il medico in formazione presta la sua attività lavorativa presso la Struttura sanitaria non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda o dall'Ente di inquadramento, se inferiore a quello previsto dal contratto di formazione, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
- in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università;
 - pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
 - con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
 - la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
- c) La Regione Campania con D.G.R. n. 418/2021 ha preso atto del documento denominato "Accordo tra Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145";
- d) Con decreto interministeriale MUR - Salute n. 1276 del 10 dicembre 2021 è stato adottato un nuovo schema di Accordo Quadro;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Riconoscimento attività formativa pratica

L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n.

68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.

Art. 3 Assunzione a tempo determinato all'interno della rete formativa

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Art.4 Assunzione a tempo determinato all'esterno della rete formativa

Nelle more dell'ampliamento della rete formativa e del successivo accreditamento da parte del competente Ministero della Struttura sanitaria con la quale lo specializzando sottoscrive il contratto a tempo determinato, di cui al precedente articolo, l'assunzione può essere disposta anche se la Struttura operativa non è accreditata ma possiede i requisiti previsti dal D.I. n. 402/2017, attestati dal Direttore Sanitario della predetta Struttura previo parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione dello specializzando.

In tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 5 Attività assistenziali e di tutoraggio

I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione ad opera del Consiglio della Scuola. I livelli di autonomia andranno comunicati alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera e formalizzati in appositi documenti.

Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del d. lgs. n. 368/1999. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Art. 6 Prestazioni assistenziali e formazione

Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 7 Trattamento economico

Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante;

- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Art. 8 La risoluzione anticipata

Qualora nel periodo di assunzione a tempo determinato dovessero intervenire le cause di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stabilite dall'art. 37, co.5, del D.Lgs. n. 368/1999, è automaticamente risolto anche il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal medico specializzando con l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Art. 9 Efficacia

Il presente accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione, e fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.

Art. 10 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 11 Disposizioni finali

Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli lì.....

Università_____

Il Magnifico Rettore

Regione Campania

Il Presidente